

Condizioni generali relative all'identificativo (ID) dei gestori di stazioni di ricarica (CPO) e di fornitori di servizi di ricarica (EMP)

1. Scopo della registrazione dell'ID

La registrazione dell'identificativo (ID) ha lo scopo di assegnare un ID individuale univoco a tutti i fornitori di servizi di ricarica (Electric Mobility Provider, EMP) e gestori di stazioni di ricarica (Charge Point Operator, CPO) attivi in Svizzera. Gli ID assegnati sono riportati in un registro pubblicamente accessibile e facilitano lo scambio di dati per l'accesso ai servizi e la fatturazione degli stessi da parte dei diversi gestori.

2. IDRO

Nella fase di registrazione, l'ente di registrazione degli ID (ID Registration Organization, IDRO) assegna all'EMP o al CPO un identificativo corredato di un codice Paese. In Svizzera il ruolo di IDRO (IDRO Svizzera) è assunto dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), RicaricaPunto, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen.

3. Condizioni di registrazione

3.1. Chiunque abbia un numero d'identificazione delle imprese (IDI) oppure un numero di identificazione IVA (numero IVA) può richiedere un ID con il codice di Paese «CH».

3.2. Gli EMP e i CPO con sede o domicilio all'estero devono richiedere il primo ID nel Paese in cui hanno la sede legale oppure il domicilio. Tuttavia, in aggiunta, possono richiedere un ID con il codice di Paese «CH».

3.3. La richiesta deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. nome dell'azienda;
- b. indirizzo;
- c. indirizzo e-mail dell'azienda;
- d. numero di telefono dell'azienda;
- e. URL del sito web;
- f. ruolo dell'operatore;
- g. numero d'identificazione delle imprese (IDI) o numero di identificazione IVA;
- h. dati della persona di contatto (nome, cognome, funzione, numero di telefono e indirizzo e-mail personale).

3.4. Con la trasmissione della richiesta tramite modulo online, il richiedente conferma:

- a. di accettare le condizioni generali;
- b. che i dati contenuti nella richiesta sono corretti;
- c. di essere autorizzato a effettuare la registrazione oppure a utilizzare l'ID;

- d. che la registrazione e l'uso previsto dell'ID non violano né i diritti di terzi né qualsivoglia legge;
- e. di acconsentire alla pubblicazione dell'ID assegnatogli e dei relativi dati (nome/azienda e ruolo dell'operatore) sulla pagina web di IDRO Svizzera ([RicaricaPunto](#)).

4. Assegnazione dell'ID

- 4.1. IDRO assegna un ID univoco composto di cinque caratteri. I primi due caratteri sono costituiti dal codice di Paese «CH», mentre gli altri tre caratteri alfanumerici possono essere scelti liberamente dal richiedente nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l'ID non è stato ancora attribuito a nessun altro richiedente;
 - b. l'ID non viola le leggi a tutela della proprietà intellettuale;
 - c. l'ID non è né fuorviante né ingiurioso;
- 4.2. Gli ID dei Paesi UE possono essere utilizzati anche in Svizzera. Si applica il diritto svizzero. In tal caso non è necessario un ID svizzero, ma è possibile, su richiesta, registrarlo in aggiunta.
- 4.3. Ogni EMP o CPO può richiedere l'assegnazione di più ID.
- 4.4. I richiedenti operanti sia in qualità di EMP che di CPO possono registrarsi per entrambi i ruoli con lo stesso ID. Lo stesso ID per ruoli diversi non può essere assegnato a richiedenti aventi un numero IDI o numero IVA diversi.
- 4.5. L'ID può essere richiesto sulla pagina web di IDRO Svizzera ([RicaricaPunto](#)).
- 4.6. Gli EMP e i CPO sono responsabili dell'esattezza dei dati e provvedono a comunicare eventuali cambi di indirizzo o altre modifiche a IDRO Svizzera.
- 4.7. IDRO Svizzera garantisce che un ID non sia assegnato più di una volta e, nel caso di una richiesta potenzialmente lesiva dei diritti di terzi, si riserva il diritto di decidere in seguito a ulteriori accertamenti.
- 4.8. L'invio di informazioni relative all'assegnazione o alla mancata assegnazione dell'ID avviene via e-mail. In caso di rifiuto della richiesta di ID, al richiedente viene comunicata la relativa motivazione.

5. Trasferimento e cancellazione dell'ID

- 5.1. Il trasferimento di un ID a un altro EMP o un altro CPO deve essere richiesto presso IDRO Svizzera ed è subordinato all'assenso di entrambe le parti interessate.
- 5.2. Il titolare di un ID può richiederne la cancellazione in qualsiasi momento.
- 5.3. L'uso improprio dell'ID può portare alla cancellazione dell'iscrizione nel registro.

6. Trattamento dei dati

- 6.1. IDRO Svizzera utilizza i dati personali degli EMP e dei CPO esclusivamente per la compilazione e la gestione del registro ID e per le attività ad esso direttamente connesse.

6.2. Se in futuro l'UFE non dovesse più essere preposto all'assegnazione degli ID, i dati esistenti potranno essere trasferiti a un nuovo ente soltanto previo consenso esplicito dei singoli titolari di ID.

7. Costi

7.1. La registrazione è gratuita.

7.2. Tuttavia IDRO Svizzera si riserva il diritto di riscuotere in un secondo momento una tassa a copertura dei costi per l'assegnazione degli ID e la gestione del registro ID. In tal caso è necessaria una modifica delle presenti condizioni generali (vedi n. 8).

8. Modifiche delle condizioni generali

8.1. Gli EMP e i CPO registrati sono informati delle modifiche alle condizioni generali entro i tre mesi che precedono la loro entrata in vigore. Contestualmente hanno la facoltà di ottenere la cancellazione della propria registrazione con effetto alla data di entrata in vigore delle modifiche.

8.2. Le nuove condizioni generali sono da considerarsi accettate se prima dell'entrata in vigore delle modifiche non viene richiesta la cancellazione della propria registrazione.

9. Diritto applicabile e foro competente

9.1. Il presente contratto è retto esclusivamente dal diritto svizzero.

9.2. Il foro competente è Berna, Svizzera. IDRO Svizzera è inoltre autorizzata a intraprendere azioni legali anche presso la sede o il domicilio del titolare dell'ID.

Ufficio federale dell'energia

Stato: luglio 2024